

1.

Regolamento di giurisdizione (ex art. 41 c.p.c.)

L'art. 41 c.p.c. stabilisce che finché la causa non è decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte (quindi sia l'attore sia il convenuto) può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la risoluzione espressa delle questioni di giurisdizione derivanti dall'art. 37 c.p.c.

La Corte di Cassazione adita emetterà apposita ordinanza in camera di consiglio mediante la quale firserà definitivamente l'estinzione del procedimento a quo.

Il Giudice legittimato a decidere la controversia e dinanzi al quale le parti potranno scegliere di riassumere il processo con conservazione degli effetti processuali precedentemente prodottisi.

Il regolamento "preventivo" di giurisdizione ha una tipica funzione di economia processuale poiché fa sì che la causa venga instaurata dinanzi al Giudice "competente" onde evitare che sorgano, in pendenza di giudizio, questioni relative alla corretta individuazione della giurisdizione e che la macchina giudiziaria subisca un consistente rallentamento.

CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE
PER

*¹ Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____,
il ___/___/___, C.F.: _____, residente
in _____ (___), Via _____ –
CAP: _____), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio,
in virtù di procura in calce/a margine del presente atto,
dall'Avv. _____ (C.F.: _____) abilitato al pa-
trocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, presso il cui studio in
*² _____, Via _____ n. _____
(CAP: _____) è elettivamente domiciliata/o; il/la quale
inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni relative alla presente procedu-
ra a mezzo fax al seguente n. _____, oppure a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

CONTRO

*¹ Il/La Sig./Sig.ra _____ (C.F. _____),
nato/a a _____, il _____ e residente in
_____, alla Via _____, n. _____, eletti-
vamente domiciliato/a presso lo studio del suo difensore nel
giudizio di primo grado sito in _____, Via
_____, n. _____

PREMESSO IN FATTO CHE

*³ 1) Con atto di citazione notificato in data _____, l'odierno
resistente citava dinanzi al Tribunale di _____
il ricorrente per _____
Instaurato il contraddittorio, il ricorrente proponeva eccezione
pregiudiziale per difetto di giurisdizione del Giudice adito poi-
ché ritenuto competente a conoscere della controversia in og-
getto il TAR _____/la Commissione Tributaria di _____/
*⁴ a norma della Legge _____ per i
seguenti motivi: _____.
2) Il Giudice, all'udienza del _____ rigettava la formulata ecce-
zione ritenendo di dover proseguire nella trattazione della causa.

Tutto ciò premesso in fatto, il Sig. _____, rappresentato e di-
feso come in atti

RICORRE

Alla Corte di Cassazione a SS.UU., ai sensi e per gli effetti
dell'art. 41 c.p.c., perché dichiarare il difetto di giurisdizione del

Note esplicative

***¹**

Se trattasi di Società e/o enti e/o as-
sociazioni, etc., sostituire i dati della
persona fisica con i dati della persona
giuridica: nome sociale, c.f./p.i., sede
legale e dati relativi al soggetto che
ne ha la rappresentanza legale.

***²**

L'art. 22 della Legge n. 247/2012
prevede che l'iscrizione all'albo spe-
ciale dei Cassazionisti possa essere
formulata al CNF da:

- chi sia iscritto in un albo ordinario
circondariale da almeno 5 anni e
abbia superato l'esame di abilita-
zione professionale forense;
- chi ha maturato una anzianità di
iscrizione all'albo di otto anni e ab-
bia proficuamente frequentato la
Scuola Superiore dell'Avvocatura,
istituita e disciplinata con regola-
mento del CNF;
- chi, all'entrata in vigore della Leg-
ge n. 247/2012, abbia maturato i
requisiti secondo la previgente
normativa;
- chi abbia maturato i requisiti pre-
visti dalla precedente normativa,
entro tre anni dall'entrata in vigo-
re della Legge n. 247/2012.

***³**

Indicare l'oggetto della causa princi-
pale.

***⁴**

Indicare l'Autorità Giudiziaria ritenu-
ta competente in riferimento al con-
flitto di giurisdizione.

Giudice ordinario relativamente al giudizio promosso dal Sig. _____ contro il Sig. _____, incardinato presso il Tribunale di _____, dinanzi al Giudice Dott. _____ ed avente R.G. n. _____, trattandosi di atti posti in essere dalla P.A. / Agenzia delle entrate, in favore del Giudice _____

Il ricorrente chiede, infine, che le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione Vogliano disporre per le spese del presente giudizio fissando, altresì, l'udienza di discussione in camera di consiglio, a norma dell'art. 377 c.p.c.

Si depositano sin d'ora in cancelleria tutti i documenti necessari alla decisione dell'eccezione in parola, già noti al resistente per essere stati previamente depositati presso la cancelleria del Tribunale e si deposita, infine, apposita richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c. del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione, con il visto della competente cancelleria del Tribunale di _____ ed il relativo preventivo di massima.

*⁵ [Si dichiara inoltre che, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dalla Legge n. 191/2009, il contributo unificato è pari ad euro _____
Con osservanza.
_____, lì _____

Avv. _____

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____ n. _____ (C.F.: _____), delega l'Avv. _____ del Foro di _____ (C.F. _____) a rappresentarlo/a e difenderlo/a nel presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi la Corte Suprema di Cassazione.

A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti e indicare domiciliatari.

Elegge domicilio in _____ via _____ n. __, presso e nello studio del suddetto avvocato.

*⁵

Si precisa che la formulazione originaria dell'art. 10, comma 5, d.p.r. n. 115/2002 prevedeva l'esenzione del processo di regolamento di giurisdizione dall'applicazione del contributo unificato.

Tuttavia, la disposizione in commento è stata abrogata dalla Legge n. 191/2009, per cui anche i processi aventi natura di regolamento di giurisdizione sono soggetti al versamento del contributo unificato, commisurato al valore della controversia.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Luogo, data _____

Sig. _____ (firma)

È vera e autentica

Avv. _____ (firma)

Cassazione civile, sez. un., 21/09/2018, n. 22433

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.

Cassazione civile, sez. un., 21/09/2018, n. 22433

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

Cassazione civile, 17/07/2018, n. 19045

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. (e dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009), in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adito, in quanto – oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione) – la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adito successivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unite della S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa.

Cassazione civile, 11/04/2018, n. 8984

Il giudice amministrativo che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione, ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, senza manifestare alle parti l'intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, del cit. d.lgs. n. 104, né esternare dubbi sulla propria giurisdizione – indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata – né, ancora, precisando di volersi riservare ex art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. n. 104 del 2010. La medesima preclusione opera allorché il medesimo giudice, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più subordinate, abbia, nella prima udienza, manifestato dubbi sulla giurisdizione relativamente ad una, ovvero alle sole domande subordinate, e successivamente sollevi il conflitto, previo esercizio del potere di cui al richiamato art. 73, comma 3, riguardo alla domanda principale.

Cassazione civile, 19/05/2016, n. 10320

In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento pre-

ventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo (nella specie, una decisione del Consiglio di Stato) o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. (Regola giurisdizione).

Cassazione civile, 04/03/2016, n. 4249

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito di primo grado abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione, in quanto soggetta ai rimedi dell'appello. Tale regola è rimasta ferma anche a seguito della entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (art. 59) che ha disciplinato la *translatio iudicii*, risultandone anzi da quest'ultima rafforzata, sia perché le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma 3, ultima parte, del suddetto articolo 59, sia perché anche nel nuovo sistema processuale, in materia di giurisdizione il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua a essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti di giurisdizione.

Cassazione civile, 25/02/2016, n. 3731

Il regolamento preventivo di giurisdizione – che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per la immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o a altra questione processuale. Con detta pronuncia, infatti, si verifica il radicamento dei poteri decisori del giudice, il che osta a che il regolamento possa assolvere la sua funzione di una sollecita definizione della questione in questione di giurisdizione investendone per saltum la Suprema Corte.

Cassazione civile, 05/01/2016, n. 29

La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza – in quanto fondata sulle norme costituzionali relative al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1), alla garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1), ai principi del “giusto processo” (art. 111, commi 1 e 2), alla attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed al suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati (art. 102, commi 1 e 2, art. 103, art. 6 disp. trans. e fin.) – può essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del “giusto processo”, oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione.

Cassazione civile, 21/07/2015, n. 15200

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell'ambito di una pro-

cedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, comma 3, l. fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all'art. 41, comma 1, c.p.c., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l'eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.

Cassazione civile, 20/07/2015, n. 15155

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del procedimento possessorio, ancorché, nella fase sommaria o in sede di reclamo sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione, trattandosi di provvedimento avente carattere provvisorio ed essendo comunque possibile richiedere la prosecuzione del giudizio per la rivalutazione della stessa questione; tuttavia, in difetto della iniziativa di parte per la prosecuzione del giudizio con la fase di merito, il ricorso non è proponibile. Dal momento che l'interesse a promuovere l'accertamento sulla gestione postula la pendenza di un processo.

Cassazione civile, 09/07/2015, n. 14345

Qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente sussistente, la contestazione della giurisdizione sollevata dal convenuto, anche in uno solo dei processi, fonda l'interesse dell'istante ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione, con riferimento a entrambi i processi.

Cassazione civile, 28/05/2015, n. 11131

Il regolamento di giurisdizione è esperibile anche in relazione ad un giudizio (nella specie, amministrativo) sospeso per incidente di costituzionalità, poiché la sospensione non esclude la pendenza del giudizio e il divieto di compiere attività processuale durante la sospensione impedisce il compimento di atti propri del giudizio sospeso, ma non il promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.

Cassazione civile, 31/03/2015, n. 6496

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. allorché il ricorrente non abbia depositato un documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di giurisdizione.

Cassazione civile, 20/06/2014, n. 14041

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Cassazione civile, 16/05/2013, n. 11826

L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di Cassazione di conoscere dell'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.

Cassazione civile, 08/03/2011, n. 5407

Il regolamento preventivo è ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che ne sia parte, si configura come presupposto indispensabile per decidere sulla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, perché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del soggetto medesimo.

Cassazione civile, 13/03/2009, n. 6057

Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il G.A. abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado.

Cassazione civile, 02/12/2008, n. 28537

La riunione d'ufficio di procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice in ordine alla medesima causa (art. 273 c.p.c.) trova applicazione anche davanti alla Corte di Cassazione nel caso di ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che ove si prospettino, in entrambi i ricorsi, le medesime ragioni, il regolamento proposto con atto notificato in epoca successiva dev'essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse atteso che, pur non applicandosi al regolamento preventivo il principio di consumazione del gravame, non trattandosi di un mezzo di impugnazione, ciò non ne esclude l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 100 c.p.c.

2.

Regolamento necessario di competenza (ex artt. 42 e 47 c.p.c.)

La competenza viene comunemente definita come la distribuzione interna del potere decisorio tra i diversi Giudici appartenenti allo stesso ordine.

Il nostro legislatore ha previsto un sistema di regole precise per stabilire chi debba essere il Giudice competente (anche del principio del Giudice naturale imposto dall'art. 25 Cost.).

Il codice di procedura civile, agli artt. 7 e ss., distingue tre tipi di competenza: per valore, per materia e per territorio.

Qualora sorga un conflitto fra due o più Giudici in ordine alla competenza occorrerà fare ricorso alla Corte di Cassazione.

A norma dell'art. 42 c.p.c. "L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".

CORTE DI CASSAZIONE

*¹ [RICORSO PER REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA
PER

*² [Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____,
il ___/___/___, C.F.: _____, residente
in _____ (____), Via _____ –
CAP: _____), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio,
*³ [in virtù di procura in calce/a margine del presente atto,
dall'Avv. _____ (C.F.: _____) abilitato al
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, presso il cui studio
in _____, Via _____ n. ____ (CAP: _____) è elettivamente
domiciliata/o; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo difen-
sore di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notifica-
zioni relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente
n. _____, oppure a mezzo posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: _____

– Ricorrente –

CONTRO

Il/La Sig./Sig.ra _____ (C.F.: _____)
con l'Avv. _____ (C.F.: _____)

– Resistente –

AVVERSO

*⁴ [l'ordinanza n. _____/_____, pronunciata dal Tribunale
di _____ in data ___/___/___ comunicata in data
___/___/___

PREMESSO IN FATTO CHE

1) Con atto di citazione notificato il _____ l'odierno istante
conveniva dinanzi il Tribunale di _____ il convenuto/a
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia codesto
Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis 1) In via principale
_____; 2) in via subordinata _____;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario
per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge";

La causa, iscritta il _____ al ruolo generale n.
_____, veniva assegnata per la trattazione al Giudice
Dott./Dott.ssa _____ della Sezione ____ del Tribunale
Civile di _____, il/la quale fissava l'udienza di prima com-
parizione delle parti per il giorno _____ ore _____;
In data _____ si costituiva in giudizio il convenuto/a
eccependo l'incompetenza del Tribunale di _____
adito in favore del Tribunale di _____ in
quanto _____;

All'udienza del _____ il G.I. si riservava di decidere in
merito all'eccezione del convenuto/a;

Note esplicative

*¹

Quando, invece, si abbia pronuncia sulla competenza assieme al merito (art. 43) allora il regolamento concorre con gli ordinari mezzi d'impugnazione (art. 43 c.p.c.), ed è quindi facoltativo, nel senso che la parte può scegliere se impugnare il provvedimento sulla competenza col regolamento, oppure sia la pronuncia sulla competenza che sul merito con gli ordinari mezzi d'impugnazione.

*²

Se trattasi di Società e/o enti e/o associazioni, etc., sostituire i dati della persona fisica con i dati della persona giuridica: nome sociale, c.f./p.i., sede legale e dati relativi al soggetto che ne ha la rappresentanza legale.

*³

L'art. 22 della Legge n. 247/2012 prevede che l'iscrizione all'albo speciale dei Cassazionisti possa essere formulata al CNF da:

- chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame di abilitazione professionale forense;
- chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF;
- chi, alla data di entrata della Legge n. 247/2012, abbia maturato i requisiti secondo la previgente normativa;
- chi abbia maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa, entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge n. 247/2012.

*⁴

Deve trattarsi di ordinanze, escluse quelle del Giudice di Pace (art. 46 c.p.c.), anche di secondo grado (Cass. 9 settembre 2004, n. 8170) che, pronunciano sulla sola competenza (art. 38), anche ai sensi degli art. 39 (litispendenza e continenza) e dell'art. 40 (connessione) non decidono il merito della causa, nonché i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Con ordinanza in data ___/___/___ il G.I. negava la propria competenza a decidere e fissava il termine di _____ giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di _____;

DIRITTO

*⁵ 1) SULLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE.

L'ordinanza del Tribunale di _____ che ha declinato la propria competenza, assumendo che _____ appare illegittima ed infondata.

Ed infatti, _____

*⁶

Tutto ciò premesso, il Sig. _____, rappresentato e difeso come in atti, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia la Corte Suprema di Cassazione

Dichiarare il Tribunale di _____ competente a conoscere della presente controversia, ordinando la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale stesso e fissando alle parti il termine per la riassunzione.

Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari a € _____ e che dunque si provvede al pagamento di € _____.”

*⁷ Si depositano, con l'originale del presente ricorso:

- 1) copia autentica della ordinanza impugnata;
- 2) fascicolo del precedente grado di giudizio;

*⁸ 3) richiesta per la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

_____, li _____

(Avv. _____)

• Il ricorso va notificato alle parti che non vi hanno aderito nel termine preteritorio di 30 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria.

*⁵

La competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda.

*⁶

Inserire le ragioni e i criteri in virtù dei quali si ritiene sussistente la competenza del Giudice adito.

Si rammenta che i criteri per determinare la competenza sono dettati dagli artt. 7 e ss. c.p.c.

*⁷

Il ricorso e i documenti necessari devono essere depositati entro 20 giorni dalla notifica.

*⁸

La parte che propone il ricorso per regolamento di competenza deve, entro 5 giorni successivi all'ultima notificazione, chiedere al Cancelliere dell'ufficio innanzi al quale pende il processo che il fascicolo venga trasmesso alla Corte di Cassazione.

Cassazione civile, sez. VI, 22/10/2018, n. 26553

In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2018, n. 19714

Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C., sulla premessa dell'irrelevanza, ai fini dell'art. 32 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza territoriale, con riguardo a una domanda di manleva, in considerazione delle clausole convenzionali di foro esclusivo contenute nei contratti stipulati dal convenuto con i terzi chiamati in causa).

Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2018, n. 16089

La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria; essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2018, n. 8172

La competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26, ed ora dell'art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall'art. 187 disp. att. c.p.c. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. attraverso l'impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o

affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata.

Cassazione civile, sez. II, 16/03/2018, n. 6538

La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'articolo 42 del c.p.c. Un eventuale ricorso per cassazione ordinario – di per sé inammissibile – può essere convertito nel regolamento, a condizione, però, che sia stato proposto nel rispetto del termine prescritto dall'articolo 47, comma 2, del c.p.c., ovvero in quello cosiddetto lungo di cui all'articolo 327 del c.p.c., qualora sia mancata la comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante.

Cassazione civile, sez. II, 16/03/2018, n. 6553

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'articolo 42 del codice di procedura civile, senza che rilevi la non proponibilità, ai sensi dell'articolo 46 del codice di procedura civile, di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato, il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'articolo 47, comma 2, del codice di procedura civile, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza.

Cassazione civile, sez. III, 15/02/2018, n. 3689

Il regime dell'articolo 38 del codice di procedura civile, come novellato dalla legge n. 353 del 1990, caratterizzato da rigorosi limiti preclusivi al rilievo delle questioni di competenza, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, anche quando la pronuncia declini o affermi la competenza risolvendo unicamente una questione di rito sulla corretta applicazione del menzionato articolo 38 del codice di procedura civile, cioè sulle modalità di formulazione dell'eccezione di incompetenza, sull'ammissibilità o sulla tempestività della stessa o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima.

Cassazione civile, sez. un., 22/12/2017, n. 30877

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di giurisdizione ma, invece, si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l'identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2017, n. 28480

La pronuncia di inammissibilità dell'appello in quanto proposto a giudice incompetente non riguarda la competenza sulla domanda, ma una competenza funzionale sopravvenuta e quindi "sui generis", implicando l'esercizio della potestà giurisdizionale sull'ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa; pertanto, chi impugni tale pronuncia assumendo l'applicazione di una causa di inammissibilità non prevista e la disapplicazione della norma sulla "translatio iudicii", prospetta la violazione di una norma processuale deducibile con ricorso ordinario per cassazione e non già con regolamento necessario di competenza.

Cassazione civile, sez. VI, 23/11/2017, n. 27994

Il provvedimento di sospensione del processo, adottato dal giudice di pace, è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in quanto l'art. 46 c.p.c., che sancisce l'inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione.

Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, n. 25059

Il rapporto tra la "materia" attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i tribunali e presso le corti di appello, da un lato, e le altre controversie attribuite agli organi presso i quali la detta sezione è incardinata, dall'altro, non è riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio; pertanto, la sezione specializzata, qualora ravvisi un rapporto di identità tra una causa davanti ad essa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui è incardinata, non può dichiarare la litispendenza, ma deve provvedere a norma dell'art. 273, comma 2, c.p.c. e, se la causa riguarda alla quale ravvisi il predetto rapporto di identità risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, a norma dell'art. 274, comma 2, c.p.c. Nel caso in cui sia stata dichiarata la litispendenza, la pronuncia è impugnabile con il regolamento necessario e la S.C., ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.c., nell'accogliere l'istanza di regolamento caducando la pronuncia, deve indicare tale "modus procedendi" al giudice di merito.

Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, n. 17025

Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, n. 17025

Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2016, n. 10880

Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni normative, diverse dall'art. 295 c.p.c., qual è il caso di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 allorché penda giudizio in materia di concorrenza innanzi alla Commissione Europea ovvero innanzi agli organi giudiziari europei avverso una decisione della Commissione nella detta materia, il controllo di legittimità in sede di regolamento necessario di competenza, ammissibile in forza del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 6 della CEDU, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti.

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2016, n. 6423

Il principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dall'art. 9 bis l. fall., non può analogicamente applicarsi, in difetto di "eadem ratio", al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicché, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall'articolo predetto.

Cassazione civile, sez. VI, 11/02/2016, n. 2791

Ai sensi dell'art. 16 bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 (modificata dall'art. 4, comma 2, della l. n. 114 del 2014 e dall'art. 19, comma 1, della l. n. 132 del 2015) e dell'art. 44 del d.l. n. 90 del 2014, conv. nella citata l. n. 114, le disposizioni concernenti il processo telematico hanno trovato applicazione, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, a decorrere dal 31 dicembre 2014, mentre anteriormente e fino a tale data era possibile solo depositare atti e documenti. Ne consegue che il potere di autentica esercitato dal difensore, ai sensi della disciplina sul processo digitale, per attestare la conformità all'originale della copia di una ordinanza emessa, prima del 31 dicembre 2014, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non ha giustificazione normativa e il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso tale ordinanza è improcedibile stante il mancato deposito di idonea copia autentica del provvedimento impugnato.

Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2016, n. 2259

È ammissibile il regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto i diritti di cui all'art. 317 bis c.c., anche ove pronuncino solo sulla competenza, attesa la necessità di garantire ai titolari dei diritti che ne chiedono il riconoscimento una risposta pronta e sicura del giudice di legittimità circa l'applicazione delle regole e dei criteri sulla competenza.

Cassazione civile, sez. I, 26/01/2016, n. 1372

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello.

Cassazione civile, sez. VI 09/07/2015

Intervenuta una pronuncia declinatoria della competenza, il termine ivi fissato per la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente diviene irrilevante quando sia proposto regolamento ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., perché da quel momento lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Suprema Corte, qualunque essa sia (anche in rito, per declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità), sicché la riassunzione, in applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ., deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, in quello previsto dalla stessa norma.

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2015, n. 2302

In tema di regolamento di competenza, l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel modificare l'art. 42 cod. proc. civ., prevedendo la forma decisoria dell'ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, sicché in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., si reputa conosciuto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza dichiarativa della litispendenza, resa dal giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni della decisione, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza).

Cassazione civile, n. 7191/2014

È inammissibile il regolamento di competenza promosso contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, si sia limitato a deliberare la questione di competenza sollevata dall'opponente, disponendo la prosecuzione del giudizio, atteso che, anche successivamente alla modifica degli artt. 42 e 279, comma primo,

cod. proc. civ. operata con l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile “ratione temporis”), è necessario che il giudice abbia adottato – sia pure con la forma dell'ordinanza, da emettersi a seguito della rimessione della causa in decisione – un provvedimento di carattere decisorio.

Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2013, n. 23004

Anche dopo la riforma avvenuta con la legge 18 giugno 2009, n. 69, il termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza per il contumace – non essendogli dovuta comunicazione della decisione sulla competenza (sia essa ordinanza che decide solo sulla competenza sia essa sentenza sulla competenza e sul merito) – è quello di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., dovendosi escludere che a suo carico possa operare il termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., con decorso dalla pubblicazione del provvedimento.

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2013, n. 21507

Ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnazione – ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. – riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per “decisione di merito” deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni – di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito – diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una statuizione con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra l'attore ed uno degli originari convenuti, con contestuale ordine di separazione del giudizio instaurato contro l'altro convenuto e dichiarazione di incompetenza a conoscere nel merito tale causa).

Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2013, n. 20324

È inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte avverso la sentenza del giudice di pace che, ritenuta la propria incompetenza, determinata dall'accertata continenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi a lui instaurato ed un processo pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito, pronunci la necessaria e conseguente nullità del suddetto decreto, integrando una siffatta declaratoria una decisione sulla competenza e non sul merito, ed applicandosi, quindi, l'art. 46 cod. proc. civ., il quale preclude la proposizione del menzionato regolamento per le statuizioni sulla competenza rese dal giudice.

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2012, n. 1539

L'estrazione di copia autentica di una sentenza di per sé non implica la decorrenza del termine breve per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la stessa sentenza.

Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2011, n. 30254

La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affin-

ché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).

Cassazione civile, sez. II, 27/09/2011, n. 19754

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, ove la sentenza di incompetenza contenga un dispositivo di mero rigetto della domanda, l'istanza di regolamento necessario va proposta non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (essendo questo idoneo a disvelare che una pronuncia sulla competenza sia stata emessa), ma nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (che costituisce un completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura), o, sempre di trenta giorni, decorrenti dalla proposizione di altra impugnazione (equivalendo questa alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta), ovvero, in mancanza, entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2010, n. 25883

Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione. Pertanto, il provvedimento col quale detto giudice – ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio – assegni alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito; ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza, né può profilarsi, al riguardo, alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che il sistema delineato dall'art. 187 c.p.c. è in armonia con il criterio della celerità del giudizio e con la necessità di evitare inutili stasi nello svolgimento del processo.

Cassazione civile, sez. I, 21/09/2006, n. 20419

I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque idonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l'affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunciato. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, investito della decisione circa le modalità di esecuzione dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., in sede di separazione giudiziale attributiva della casa coniugale, abbia disposto la nomina di un c.t.u., reputando, allo stato, sussistente la propria competenza, poiché detta pronuncia rappresenta mera deliberazione sommaria ed incidentale della questione di competenza.